

DECRETO 26 luglio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinheiro Mallet Crislane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore in tecniche psicologiche.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

VISTO il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;

VISTA l'istanza in data 24/04/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Pinheiro Mallet Crislane, nata a Rio de Janeiro - Brasile il giorno 03/12/1977, di cittadinanza brasiliana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Psicologo", rilasciato in data 22 maggio 2006 dalla "Universidade Federal Fluminense" di Niterói (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo sezione B (dottore in Tecniche psicologiche);

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 6 luglio 2012, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di "Psicologo", rilasciato in data 22 maggio 2006 dalla "Universidade Federal Fluminense" di Niterói (Brasile) alla Sig.ra Pinheiro Mallet Crislane, nata a Rio de Janeiro - Brasile il giorno 03/12/1977, di cittadinanza brasiliana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore in Tecniche psicologiche.
2. La Dott.ssa Pinheiro Mallet Crislane è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di "Dottore in Tecniche psicologiche", previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'albo degli Psicologi - sez. B dell'Ordine territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia e provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A08977

